

TABELLA 1

Tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di istituto della scuola dell'infanzia regionale di III fascia

A) Titolo di studio d'accesso

1) Al titolo di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all'estero e dichiarati equipollenti, richiesto per l'accesso al posto per cui si procede alla valutazione, è attribuito il seguente punteggio: punti 12

più punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110.

La votazione del titolo medesimo deve essere rapportata su base 110.

Al titolo di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla dichiarazione sostitutiva non risulti il voto con cui è stato conseguito.

B) Altri titoli di studio, abilitazioni all'insegnamento e idoneità non specifici (fino ad un massimo di 12 punti)

1) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A); per il superamento di concorsi, per titoli ed esami, o altri esami ai soli fini abilitativi: punti 3 per ogni titolo.

C) Altri titoli culturali e professionali (fino ad un massimo di 22 punti)

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi:

1) Dottorato di ricerca, al conseguimento del titolo: punti 12.

(Si valuta un solo titolo)

2) Diploma di specializzazione pluriennale : punti 6.

(Si valuta un solo titolo)

3) Master universitario di durata annuale con esame finale, corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria: punti 3.

4) Attestato di corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria: punti 1.

E' possibile valutare per ogni anno accademico uno solo dei titoli indicati ai precedenti punti 3 e 4, sino ad un massimo di 3 titoli complessivi.

D) Titoli di servizio

1) Servizio specifico

a) Per lo specifico servizio di insegnamento di scuola dell'infanzia, prestato rispettivamente: Scuole statali o paritarie o istituzioni convittuali statali:

per ogni anno : punti 12;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni : punti 2

(fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico).

Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato per metà.

2) Servizio non specifico

a) Per il servizio di insegnamento o di istitutore non specifico, prestato in una qualsiasi scuola o istituzione elencata al precedente punto 1):

per ogni anno : punti 6;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni : punti 1

(fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico).

Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato per metà.

3) Altre attività di insegnamento

Per ogni altra attività di insegnamento non curricolare o, comunque, di natura prettamente didattica svolta presso:

a) le scuole di cui ai punti 1 e 2,

b) i corsi di insegnamento nel settore dell'infanzia e primario;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,50

(fino ad un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico).

NOTE AL PUNTO D)

Titoli di servizio

1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.

I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Sono, altresì, valutabili a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.

2) Il servizio di insegnamento su posti di contingente statale italiano, con atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari Esteri nonché in scuole di Paesi dell'Unione Europea, statali e non statali, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale.

I relativi titoli valutabili devono essere opportunamente certificati con dichiarazioni di valore consolare.

3) Il servizio di insegnamento effettuato dai cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorità consolare d'intesa con gli uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come il corrispondente servizio in Italia.

4) Il servizio relativo all'insegnamento della religione cattolica o alle attività ad essa alternative è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2.

5) Il servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'art.11 comma 14 della legge 3 maggio 1999, n.124, ovvero sino al termine delle attività nella scuola dell'infanzia.

6) Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina.

7) Il servizio svolto in attività di sostegno, con il possesso del prescritto titolo di studio, è valutabile anche se reso senza il possesso del relativo titolo di specializzazione.

8) I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio – nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo- sono valutabili come altre attività di insegnamento, di cui al punto 3.

9) Qualora nel medesimo anno siano stati prestati servizi che, ai sensi dei punti 1, 2 e 3 danno luogo a valutazione differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può, comunque, eccedere i 12 punti.

10) I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curriculari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.

I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curriculari, riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa, sono valutabili, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione.

Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate per i giorni di effettiva prestazione le altre attività di insegnamento di cui al precedente punto 3.